



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

composto dai Sigg. Magistrati:

dott.	Vittoria	Di Sario	Presidente
dott.	Guido	Rosa	Consigliere
dott.	Vincenzo	Selmi	Consigliere relatore

all'udienza del 10.1.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

██████████ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Barbara Bergamaschi e Francesco Codini ed elettivamente domiciliata lo studio di quest'ultimo sito in Roma, viale Cortina D'Ampezzo 190

APPELLANTE

E

I.N.P.G.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Cristiana Giordano e Gavina Maria Sulas ed elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 35 presso la sede dell'INPGI

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2711 depositata in data 6/3/2014

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dalla società [REDACTED] srl al decreto ingiuntivo 6708/2013 emesso in favore dell'Inpgi per la complessiva somma di € 65.437,91 oltre rivalutazione monetaria e spese della fase monitoria, a titolo di contributi previdenziali obbligatori relativi agli anni dal 2007 al 2009.

Il decreto opposto derivava da un accertamento ispettivo Inpgi conclusosi con il verbale 58/2011 con il quale veniva contestato alla società odierna appellante, editrice della testata periodica settimanale "[REDACTED]", per quanto specificamente rileva ai fini del presente giudizio, l'omesso versamento dei contributi relativi ai rapporti di lavoro intercorsi con quattro giornalisti ([REDACTED] per il periodo dal 16/8/2007 al 30/9/2009, [REDACTED] per il periodo dal 16/8/2007 al 30/11/2011, [REDACTED] per il periodo dal 16/8/2007 al 31/12/2000 e [REDACTED] per il periodo dal 16/8/2007 al 31/12/2009) il cui rapporto di lavoro veniva qualificato in sede ispettiva come subordinato (anziché di collaborazione coordinata e continuativa) per quanto riguarda i giornalisti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e di collaborazione coordinata e continuativa (anziché libero professionale) per quanto riguarda il giornalista [REDACTED].

I contributi dovuti venivano calcolati, come da conteggi allegati al verbale di accertamento, per quanto riguarda [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] sugli importi adeguati ai minimali previsti per la qualifica di redattore part-time ex art. 1 CNLG e, per quanto riguarda l'[REDACTED], sulla base degli importi percepiti dal suddetto giornalista.

Il Tribunale, rigettava in particolare le contestazioni effettuate dalla società [REDACTED] in ordine alla fondatezza nel merito della pretesa contributiva affermando che le indagini effettuate in sede ispettiva avrebbero effettivamente dimostrato la reale natura (diversa rispetto al loro formale inquadramento) delle prestazioni rese dai giornalisti menzionati (richiamando a tale proposito gli allegati alla comparsa di costituzione Inpgi ed evidenziando il valore di prova attribuibile al verbale di accertamento ispettivo).

Avverso tale pronuncia la società [REDACTED] presentava appello fondato su più motivi con i quali contestava, sotto un profilo formale, la violazione da parte del giudice di prime dell'art. 420, commi 1 e 4, e dell'art. 429, comma 1, c.p.c., per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, mancata discussione orale della controversia ed omessa lettura del dispositivo in udienza.

Contestava inoltre le conclusioni raggiunte dal Tribunale in ordine alla fondatezza nel merito della pretesa contributiva lamentando in particolare l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva attribuito efficacia probatoria fino a querela di falso alle deduzioni contenute nei verbali redatti in sede ispettiva, nonché la carente motivazione e l'errata valutazione della documentazione prodotta in atti. Ribadiva inoltre l'erroneità dei conteggi Inpgi lamentando in particolare l'erronea applicazione del contratto collettivo e l'assenza di prova della riconducibilità mansioni svolte da parte dei tre collaboratori ([REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]) a quanto previsto dalla declaratoria di cui alla contrattazione collettiva.



L'Inpgi si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.

Nel corso del presente giudizio di appello veniva ammessa ed espletata prova per testi.

All'odierna udienza, previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Inpgi.

Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta sufficientemente dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi di appello, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impuginate.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).

Ciò premesso l'appello, pur ammissibile, risulta infondato.

Non possono innanzitutto trovare accoglimento le numerose doglianze della società appellante in ordine alla violazione da parte del Tribunale di norme processuali.

Risulta innanzitutto inconferente rispetto al contenuto della gravata sentenza l'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, incumbente quest'ultimo che risulta in realtà essere stato espletato dal Tribunale all'udienza del 6/3/2014 ove aveva dato atto della indisponibilità dell'ente convenuto opposto a transigere esulando obbligazione contributiva oggetto di controversia dalla sfera di disponibilità delle parti (considerazioni queste ultime che rendevano evidentemente superfluo il rinvio a nuova udienza per consentire la partecipazione del procuratore speciale della società assente per asserito impedimento).

E' appena il caso di osservare, peraltro, che quanto lamentato dalla società appellante non sarebbe stato comunque suscettibile di invalidare la sentenza gravata.

Si richiamano sul punto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel rito del lavoro l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione, pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, restando affidato



al potere discrezionale del giudice di merito di valutare, anche in relazione agli assunti delle parti, se tale espletamento si configuri di qualche potenziale utilità, o sotto il profilo del buon esito del tentativo o al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione; ne consegue che l'omissione di uno di tali adempimenti da parte del giudice non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando ininfluyente - e di conseguenza non denunciabile in sede di legittimità - la mancata considerazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame (Cass. n. 16141 del 18/08/2004).

Infondata anche la doglianza relativa all'omessa effettuazione da parte del giudice di prime cure della discussione orale, discussione quest'ultima che, sempre sulla base di quanto si desume dal verbale di udienza, risulta in realtà essere avvenuta all'udienza del 6/3/2014 ove, così come si dà atto in tale verbale (in modo necessariamente sintetico), le parti hanno insistito nei rispettivi scritti difensivi ivi comprese le istanze istruttorie (con espletamento da parte del difensore della società [REDACTED] anche delle proprie difese in ordine all'eccezione Inpgi di nullità dell'atto di opposizione per carenza di procure alle liti, eccezione poi rigettata dal Tribunale e non riproposta nella presente fase di impugnazione).

Infondata, infine, anche l'eccezione relativa all'omessa lettura del dispositivo.

Sul punto è sufficiente osservare che, trattandosi sentenza contestuale, quanto lamentato dalla società appellante non sarebbe comunque idoneo a determinare la nullità della sentenza (nullità che ogni caso, si osserva ancora, non farebbe venir meno la necessità della decisione della causa nel merito, trattandosi di ipotesi estranea a quelle, tassativamente individuate dall'art. 354 c.p.c. ai fini e non estensibili per analogia, in cui il giudice dell'impugnazione deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice)

Devono ribadirsi sul punto i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili al presente giudizio per evidente analogia di fattispecie, alla cui stregua la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c, non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione (Cass. n. 17028 del 23/06/2008, Cass. n. 11259 del 21/05/2014 e Cass. n. 2736 del 12/02/2015).

Parimenti infondati, alla stregua delle considerazioni che seguono, gli ulteriori motivi di appello specificamente attinenti alla fondatezza nel merito della pretesa contributiva (motivi che si ritiene di esaminare congiuntamente stante la loro reciproca interconnessione).

Non possono innanzitutto trovare accoglimento le doglianze con cui la società [REDACTED] lamenta, in relazione alla qualificazione del rapporto intercorso con i menzionati giornalisti, l'erronea valutazione delle prove acquisite (con particolare riferimento al valore di prova attribuito ai verbali ispettivi) lamentando altresì la carenza di motivazione della sentenza.



Deve infatti essere ribadita, anche all'esito del vaglio critico proprio della presente fase di impugnazione, la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dai giornalisti [REDACTED], [REDACTED] a e [REDACTED] a.

In punto di diritto, deve ricordarsi che costituisce principio consolidato quello secondo cui "per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da creatività e autonomia, in tema di attività giornalistica, prevalendo quello della collaborazione, sono configurabili gli estremi della subordinazione ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni, né per l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali. Costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (cfr. Cass., n. 6727 del 16/5/2001, Cass. n. 3320 del 12/2/2008 e Cass. n. 8068 del 2/4/2009).

La Suprema Corte ha, altresì, precisato, che:

a) "il requisito della "responsabilità di un servizio", coincide con l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, contando essa, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra" (v. Cass. n. 16453 del 21/8/2004);

b) per stabile inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale, deve intendersi "il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto" v. Cass., 20.8.2003, n. 12252).



c) anche in materia di lavoro giornalistico, “ai fini dell’accertamento della natura subordinata, alla stregua di un criterio di effettività, devono ritenersi prevalenti, sull’assetto formale del rapporto contrattuale, le modalità di esecuzione dello stesso, quale indice dell’inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione dell’impresa” (cfr. Cass. n. 4558 del 6/5/1999, Cass. n. 4553 del 10/4/2000, Cass., 6727 del 16/5/2001)

Si osserva ancora che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo.

A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. in tal senso Cass. n. 14965 del 06/09/2012).

Ha affermato la SC, in particolare, che in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 14965/2012. Sempre in tal senso Cass. n. 405 del 14/01/2004 e Cass. n. 13075 del 5/6/2009).

Nel presente caso di specie si ritiene che la società appellante, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, non abbia fornito, nemmeno all’esito dell’istruttoria svolta nella presente fase del giudizio elementi di prova idonei ad inficiare gli elementi di prova raccolti in sede ispettiva.

All’esito dell’istruttoria svolta e dell’esame della documentazione prodotta in atti può ritenersi sufficientemente dimostrato che i giornalisti ██████████ e ██████████ (entrambi pacificamente iscritti all’albo dei giornalisti pubblicisti) abbiano lavorato nei periodi oggetto di contestazione, nella redazione della testata periodica settimanale “██████████” (pacificamente edita dalla società appellante) occupandosi del settore sportivo sotto il coordinamento del caporedattore, redigendo articoli e provvedendo al coordinamento dei collaboratori esterni, con presenza fissa in redazione quantomeno nelle giornate di lunedì e martedì (immediatamente antecedenti al giorno di uscita del giornale di mercoledì) con un orario di circa 10 ore al giorno, occupandosi, nelle giornate di sabato e domenica, di seguire i vari eventi sportivi, avvalendosi nello svolgimento di tale attività degli strumenti della società (computer e telefono, anche se non sempre avendo assegnata una propria postazione



fissa potendo invece contare, però, quanto meno sulla disponibilità di postazioni “jolly” all’interno di un open space)

Lo stesso tipo di attività, con riferimento alla cronaca “bianca” (politica, amministrazione, tempo libero e cultura) e alle notizie provenienti dai comuni risulta essere stata svolta, nel periodo in contestazione, anche dalla giornalista [REDAZIONE] con presenza fissa in redazione almeno nelle giornate di lunedì e martedì

Trattasi di circostanze che hanno trovato idoneo riscontro nel complesso delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai predetti giornalisti (i quali in tale sede hanno confermato tali modalità di svolgimento dell’attività lavorativa non solo relativamente alla propria attività personale ma anche con riferimento a quella degli altri menzionati giornalisti [REDAZIONE]:” ... Ho iniziato a collaborare con la società [REDAZIONE] Srl dal 2007... mi sono occupato da sempre dello sport...in pratica, scrivevo articoli seguendo gli avvenimenti sul campo, correggevo lavori dei collaboratori, all’occorrenza modificavo il menabò per l’inserimento di foto o articoli. In un secondo momento, (2009 circa) mi sono occupato del lavoro in toto: svolgevo la funzione di redattore; disegnavo i menabò, arrivavo i servizi ai collaboratori, ero il referente per tutte le società sportive... da sempre ho lavorato per almeno 35-40 ore settimanali con picchi di 10-14 ore nei due giorni antecedenti all’uscita del giornale (leggasi lunedì e martedì). Per almeno quattro giorni settimanali (compreso sabato e domenica) la mia presenza in redazione era abituale, pur non avendo una postazione specifica; il lavoro veniva svolto su un pc “jolly” o su macchine disponibili in redazione nei momenti di assenza dei titolari. La mia attività è stata coordinata da [REDAZIONE] in un secondo momento da [REDAZIONE] mai presente, ma presentatoci come il coordinatore del progetto netweek sport. Il mio lavoro veniva svolto “gomito a gomito” con il sig. [REDAZIONE] che aveva le mie identiche mansioni e nell’ultimo periodo era autore anche di fotografie pubblicate regolarmente e mai pagate, precisando che l’impegno redazionale era analogo. Al lunedì e al martedì posso confermare che erano presenti in redazione anche le giornaliste [REDAZIONE] e [REDAZIONE] che si occupavano di comuni e territorio, oltre che il signor Piero Abrate presente quotidianamente. Preciso che il rapporto di collaborazione è terminato nel settembre 2009”; [REDAZIONE] a.” ... Ho collaborato con la testata “[REDAZIONE]” dal maggio 2004 al novembre 2009. Per la società [REDAZIONE] ho svolto le seguenti mansioni.-Disegno delle pagine (circa una decina di pagine a me affidate)-coordinamento di collaboratori esterni ([REDAZIONE] A [REDAZIONE] [REDAZIONE] a [REDAZIONE]) -scrittura articoli sportivi anche relativamente ad eventi da me seguiti (una trentina di articoli circa alla settimana)-impaginazione, titolazione, correzione bozze, cucina redazionale-relazione con società sportive (realizzazione interviste)-lavoro svolto sia all’esterno che all’interno della redazione-nella giornata di giovedì (o venerdì) disegnavo le pagine-sabato e domenica seguivo gli eventi sportivi-lunedì e martedì ero presente in redazione con un orario di almeno 10 ore al giorno-alle volte il martedì rimanevo fino alla chiusura-referente per il mio lavoro la direttrice [REDAZIONE]-il mio compenso era fisso mensile (con un rapporto di co.co.co.) senza contratto scritto ... Oltre a me i collaboratori che svolgevano attività in redazione con presenza fisica il lunedì e il martedì erano: [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] (tutti coordinati dalla direttrice) ognuno con la propria postazione in redazione con 1 scrivania, computer e telefono. La



signora [redacted] si occupava delle pagine relative ai vari comuni, [redacted] di sport, [redacted] di rubriche"; S [redacted] a:”... Collaboro con la testata la [redacted] [redacted] dal 1998. Dall'anno 2007 con la società [redacted] srl ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente rinnovato fino all'anno 2009. Dal 2010, pur svolgendo la mia collaborazione con le stesse modalità degli anni precedenti, sono stata obbligata a stipulare 1 contratto di cessione di diritto d'autore, formalmente con la società A [redacted] srl. Di fatto, ho lavorato in redazione a tempo pieno nelle giornate di lunedì e martedì (giornate di chiusura del giornale) occupando una postazione di lavoro: scrivendo articoli, correggendo le bozze delle pagine, passando anche pezzi di collaboratori esterni, titolazione, didascalie, inserimento foto. Per un periodo è capitato di coordinare l'attività di collaboratori esterni, tra i quali [redacted] e [redacted]. Preciso che per alcuni mi sono personalmente occupata delle notizie provenienti da quattro Comuni (Torrazza P., Verolengo, Rondissone e Brandizzo). Mi sono anche occupata per 3-4 anni di curare le pagine relative ai libri e agli spettacoli ([redacted] e [redacted]). Nelle restanti giornate della settimana, la mia attività consisteva nel reperire notizie, fare interviste, fotografie e scrivere articoli. Posso quantificare il mio impegno settimanale per il giornale in circa 25-30 ore di attività. Nella mia attività di redazione ero/sono coordinata da [redacted]. Da quando lavoro per la testata hanno svolto attività di redazione: ... [redacted] [redacted] con le stesse modalità che ho prima indicato relativamente alla mia persona”).

Tali dichiarazioni trovano riscontro in quelle ulteriori rese in sede ispettiva dagli altri dipendenti e collaboratori società appellante [redacted] (“... Confermo che la sig. S [redacted] svolgeva per la [redacted] attività redazionale contenuta almeno nei giorni di chiusura (lunedì e martedì)... Sempre per quanto di mia conoscenza, [redacted] e [redacted] [redacted] effettuavano lavoro di redazione “) da [redacted] (il quale ha indicato il [redacted] come uno dei “referenti”, svolgente di fatto le funzioni di capo redattore, dal quale riceveva, quale collaboratore nel settore sport, gli incarichi e con il quale concordava le attività da svolgere), [redacted] (anch'egli collaboratore del settore sportivo il quale aveva indicato il [redacted] come uno dei referenti al quale rivolgersi per conoscere “gli eventi “ delle squadre seguente o per eventuali modifiche o commenti), C [redacted] [redacted] (collaboratore che ha indicato il [redacted] come redattore e come uno dei suoi referenti per quanto riguarda il settore sportivo), [redacted] (la quale ha indicato tanto il [redacted] che il [redacted], che la [redacted] come incaricati della redazione di articoli e della chiusura delle pagine nonché, limitatamente ai primi due, del coordinamento redazionale, con presenza fissa all'interno della redazione, quotidiana per V [redacted] a settimanale per il [redacted] e la [redacted] con assoggettamento alle direttive di [redacted] il [redacted] ed il [redacted] e di [redacted] la [redacted] a, cfr. copia dei verbali prodotti in allegato al fascicolo di parte Inpgi nel giudizio di opposizione).

Tali risultanze ispettive non possono reputarsi inficcate dagli ulteriori elementi istruttori emersi nel corso del presente giudizio di appello.

Le circostanze menzionate sono state anzi confermate, deponendo come teste, dalla giornalista [redacted] la quale, oltre a confermare le dichiarazioni rese in sede ispettiva, ha altresì confermato, in particolare, come il [redacted] ed il V [redacted] si



occupassero di sport rimanendo in redazione per scrivere gli articoli con presenza fissa nelle giornate di lunedì e martedì (e cioè quelle di “chiusura”) usufruendo delle postazioni di lavoro messi a disposizione della società in una stanza comune con assoggettamento alle direttive del caporedattore [REDAZIONE] (“...dal 1998 al 2011 ho lavorato per la testata “L [REDAZIONE]” edita dalla società [REDAZIONE] nel periodo dal 2007 al 2009. A.D.R.: i Sigg.ri [REDAZIONE] A e [REDAZIONE] lavoravano in redazione con noi. G [REDAZIONE] e [REDAZIONE] si occupavano dello sport e rimanevano in redazione per scrivere gli articoli. A.D.R.: io avevo modo di vederli all'interno della redazione il lunedì ed il martedì che erano le giornate di chiusura, in particolare avevo modo di vedere la loro presenza per l'intero periodo in cui ci rimanevo anch'io, in particolare nella giornata di lunedì. Rimanevamo dalle 9 del mattino sino alle 20. 00 circa, nella giornata di martedì invece il settore dello sport a cui erano addetti i Sigg.ri G [REDAZIONE] e [REDAZIONE] chiudeva un po' prima. Non sono in grado di dire con precisione a che ora. Io seguivo un settore diverso e cioè quello attinente alla politica, amministrazione, tempo libero e cultura. Non saprei riferire sulla loro presenza negli altri giorni della settimana. A.D.R.: per quanto riguarda l'assegnazione a [REDAZIONE] e [REDAZIONE] di una specifica postazione di lavoro, faccio presente che solo per un determinato periodo abbiamo lavorato tutti insieme nella stessa stanza, soprattutto con [REDAZIONE]. In tale periodo non avevamo una postazione di lavoro assegnata in modo fisso, vi erano delle postazioni che erano a nostra disposizione e che sceglievamo a piacere al nostro arrivo. Non so riferire per quanto riguarda il periodo in cui lavoravamo in stanze diverse. A.D.R.: V [REDAZIONE] il [REDAZIONE] avevano un caporedattore e cioè il Sig. [REDAZIONE]. A.D.R.: confermo le dichiarazioni che ho reso agli ispettori in data 04/05/2011 contenute nel verbale prodotto come allegato 12 del fascicolo Inpgi, nella fase di primo grado. A.D.R.: il periodo in cui lavoravamo nella stessa stanza di cui ho riferito prima sarà durato all'incirca, per quanto riesco a ricordare, un anno e mezzo, sempre nel periodo 2007-2009... A.D.R.: la mia presenza in redazione si verificava nelle giornate di lunedì e martedì per l'intera giornata, così come ho già riferito, oltre alla giornata di mercoledì pomeriggio per la riunione di redazione. Ero inoltre presente in redazione anche in altre giornate al fine di effettuare le telefonate necessarie per lo svolgimento del mio lavoro... A.D.R.: la postazione di cui ho parlato prima era dotata di un proprio computer; vi era invece all'interno della stanza comune un telefono unico per tutti ed utilizzavamo una stampante sita all'esterno della stanza... A.D.R.: confermo che mi occupavo degli eventi di cui a comuni di Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone e Brandizzo. A.D.R.: durante il periodo dal 2007 al 2009 non ho mai fatto assenze. Sapevo che nel caso di assenza avrei dovuto avvertire per evitare un “buco”. A.D.R.: non saprei dire se anche [REDAZIONE] e [REDAZIONE] dovessero avvertire in caso di assenza. Penso di sì dovendosi occupare del settore dello sport, ma non sono in grado di riferirlo per mia conoscenza diretta. A.D.R.: mi risulta, poiché non poteva essere diversamente, che se vi fossero determinati eventi sportivi V [REDAZIONE] e G [REDAZIONE] dovessero seguirli...”).

Il fatto che i “collaboratori” tra cui anche i suddetti giornalisti, disponessero di una postazione presso la redazione (sia pure di una postazione “jolly” all’interno di una stanza comune) trova del resto riscontro in quanto constatato dall’ispettrice [REDAZIONE] in sede di accesso presso la redazione, e riferito in sede di escussione testimoniale (“... Quando abbiamo fatto l'accesso nel 2011 abbiamo riscontrato che c'era uno stanzone dove erano



allocati tutti i collaboratori e che questa fosse anche la situazione nel 2007 lo abbiamo accertato chiedendo a [REDAZIONE] e a S [REDAZIONE] ed anche agli altri di cui abbiamo preso le dichiarazioni... ”).

Applicando i principi in precedenza richiamati al caso di specie, ritiene il Collegio che debba ritenersi provata la natura subordinata dell'attività svolta dai menzionati giornalisti nei periodi in contestazione, atteso che i predetti, erano pienamente inseriti nell'attività redazionale, utilizzavano gli strumenti di lavoro forniti dalla casa editrice ed erano preposti in via stabile ad un determinato settore (lo sport per quanto riguarda [REDAZIONE] e V [REDAZIONE] politica e cronaca “bianca” per quanto riguarda [REDAZIONE]), con presenza fissa in redazione (sia pure nell'ambito di un orario part time) ed assoggettamento al potere di direttivo del personale della [REDAZIONE] nella persona del capo-redattore.

Il complessivo contenuto di tali risultanze istruttorie, di contenuto sostanzialmente concorde, non può ritenersi inficiato dalle generiche dichiarazioni rese dagli ulteriori testi escussi nel corso del presente giudizio di appello [REDAZIONE] (direttore della testata), [REDAZIONE] (capo redattore) e [REDAZIONE] (responsabile del settore della cronaca “bianca” di competenza della [REDAZIONE]) i quali, pur confermando l'adibizione dei suddetti giornalisti, ad un settore specifico della cronaca (rispettivamente sport o cronaca “bianca”) e, sostanzialmente, al potere di direttiva del caporedattore (V [REDAZIONE] o C [REDAZIONE]) hanno tuttavia riferito come gli stessi non avessero a disposizione una loro postazione fissa e come la loro attività non fosse caratterizzata da obblighi di orario o di presenza o comunque da una presenza fissa all'interno della redazione.

Trattasi infatti di dichiarazioni generiche che, se da una parte confermano sostanzialmente l'assoggettamento dei suddetti giornalisti al potere direttivo del caporedattore e la loro assegnazione ad uno specifico settore della cronaca, non possono d'altro canto ritenersi idonee a smentire la ritenuta natura subordinata del rapporto di lavoro.

Ciò tanto più alla luce della considerazione della impossibilità, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente richiamati, di attribuire rilievo decisivo, ai fini della qualificazione del rapporto, all'assenza di cogenti obblighi di orario.

Parimenti meritevoli di conferma le determinazioni del Tribunale in ordine all'[REDAZIONE] il cui rapporto è stato qualificato, in sede ispettiva, come di collaborazione coordinata e continuativa.

Si osserva innanzitutto che la nozione di collaborazione coordinata e continuativa non può essere, ai fini contributivi, che quella individuata in via generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della fattispecie prevista dall'art. 409 n. 3 c.p.c. con nozione che non può intendersi limitata ai soli fini processuali e che risulta invece finalizzata ad individuare la fattispecie anche sotto un profilo sostanziale (così come già affermato da questa Corte in precedenti pronunce cfr. Appello Roma n. 7608/2015, n. 4869/2016, n. 182/2017, n. 1994/2017 e, recentemente, n. 599/2018).

Devono quindi ritenersi riconducibili in tale ambito, purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, tutti quei rapporti aventi ad oggetto



prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo relativamente ai quali sono ravvisabili i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (cfr. ad es. Cass. n. 5698 del 19/04/2002, Cass. n. 3485 del 09/03/2001, Cass. n. 7785 del 20/08/1997 e Cass. n. 6752 del 26/07/1996).

Alla stregua dei menzionati principi, non può che reputarsi meritevole di conferma, la qualificazione effettuata in sede ispettiva del rapporto di lavoro dell'██████████ come di collaborazione coordinata e continuativa.

La natura di tale rapporto di lavoro, risulta infatti sufficientemente desumibile dagli elementi emersi all'esito della presente istruttoria, significativi di un rapporto di lavoro caratterizzato dall'assegnazione dell'██████████ ad uno specifico settore della cronaca (cronaca nera) e da una produzione costante e continua, nell'ambito di un rapporto di lavoro pluriennale, di articoli (una decina al mese secondo quanto riferito dal teste V██████████) con emissione di fatture con cadenza mensile e rappresentative di un compenso di entità sostanzialmente costante (cfr. fatture prodotte in atti nel fascicolo Inpgi della fase monitoria) ed assoggettamento, pur nell'ambito di una generale libertà di accettare o meno l'incarico, al coordinamento e alle direttive del personale della società committente nella persona del capo redattore ██████████ o ██████████ o di ██████████.

Ciò si evince dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal P██████████ "..." *Contatto il mio referente di redazione per concordare argomenti e spazi. Successivamente assegno i compiti al collaboratore che già conosce le tempistiche standard di consegna... Per la ██████████ ██████████ a i collaboratori più assidui che portino secondo le modalità sopra descritte sono ██████████ (cronaca nera)...*", da ██████████ (collaboratore della ██████████ nel periodo per cui è causa la quale ha indicato l'A██████████ quale suo referente, per quanto riguarda la sua attività) nonché, quale testimone, da ██████████ ("... *il periodo in cui lavoravamo nella stessa stanza di cui ho riferito prima sarà durato all'incirca, per quanto riesco a ricordare, un anno e mezzo, sempre nel periodo 2007-2009. In tale periodo ██████████ lavorava nella postazione accanto la mia. A.D.R.: ██████████ si occupava, più o meno, dello stesso settore di cui mi occupavo io. Era presente in redazione nei giorni di chiusura di lunedì e martedì. Come tutti riceveva direttive sui pezzi da scrivere da ██████████ ██████████ e cioè il direttore della testata e non ricordo se facesse capo a ██████████ o ad ██████████ ██████████. Sicuramente anche quest'ultimo. In generale il gruppo direttivo a cui noi facevamo riferimento era composto da queste persone...*") e anche dalle stesse di dichiarazioni rese dai testi ██████████ e V██████████ i quali hanno confermato la stabile assegnazione del suddetto giornalista ad uno specifico settore di cronaca con produzione continua e costante di articoli ██████████ "... *██████████ si occupava sia di "nera" sia di inchieste e aveva i contatti necessari per redigere articoli di "nera". Non so indicare quanti articoli scrivesse al mese talvolta era l'A██████████ a proporci di pubblicare determinati articoli altre*



volte eravamo noi a chiedergli indicando l'argomento... Penso che fosse pagato a pezzo";
██████████: "... Si occupava di cronaca nera e anche bianca. Noi come testata suggerivamo qualche inchiesta es. in materia di sanità o eventi criminosi di interesse e lui forte delle sue conoscenze redigeva l'articolo. Credo che facesse più o meno una decina di pezzi al mese...").

Trattasi pertanto di attività giornalistica resa, per l'intero periodo pluriennale oggetto di accertamento, in modo personale, continuativo e con assoggettamento al coordinamento della società odierna appellante, elemento quest'ultimo che si manifestava in particolare nell'assoggettamento del giornalista nella redazione dei pezzi commissionati o comunque accettati, alle direttive ricevute (circostanze del resto presumibili dovendo il pezzo commissionato o comunque redatto, inevitabilmente essere compatibile con le esigenze della testata), e nell'assegnazione di un settore fisso dell'informazione.

Né, in un tale contesto, potrebbe attribuirsi rilievo decisivo a requisiti quali il carattere non esclusivo dell'esercizio della professione o alla possibilità per il suddetto collaboratore di rifiutare singoli incarichi, circostanze queste ultime pienamente compatibili con un rapporto di lavoro di natura autonoma quale quello di collaborazione dedotto dall'Inpgi.

Risultano infondate anche le ulteriori doglianze della società Magicom in ordine alla quantificazione delle somme dovute.

Sul punto si osserva che la società ██████████ si è limitata a reiterare le contestazioni già presentate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (non espressamente respinte dal giudice di prime cure) in ordine alla erroneità della determinazione delle somme dovute alla stregua del C.C.N.L. Giornalisti, anziché del C.C.N.L. USPI per gli addetti all'editoria (che la società appellante sostiene applicare ai propri dipendenti) evidenziando a tale proposito l'assenza di elementi tali da far ritenere che le mansioni svolte dai tre collaboratori (con evidente riferimento a G ██████████ ██████████ a e ██████████) la cui attività lavorativa è stata qualificata in sede ispettiva come di lavoro subordinato) corrispondessero a quanto menzionato nella declaratoria contrattuale.

Tali doglianze non possono trovare accoglimento.

Deve infatti ritenersi corretta la determinazione delle somme dovute, effettuata mediante gli analitici conteggi allegati al verbale ispettivo e sulla base del minimale contributivo previsto dal C.C.N.L. giornalistico attribuendo ai suddetti lavoratori la qualifica di redattore (cfr. copia del verbale ispettivo e degli allegati conteggi prodotti in atti), trattandosi di contratto collettivo pacificamente applicabile ai rapporti di lavoro dipendente aventi ad oggetto attività giornalistica (non è contestata, nel presente caso di specie, la natura giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori oggetto di contestazione).

L'applicazione di tale contratto collettivo risulta conforme a quanto stabilito dal legislatore in materia di "minimale contributivo" e, in particolare, dall'art. 1, comma 1, del d.l. 338/1989 conv. in l. 389/1989 alla cui stregua: " *La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati*



dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Non può infine reputarsi idoneo motivo di appello ex art. 434 c.p.c., in ragione della sua genericità, la doglianza relativa alla qualifica attribuita ai suddetti lavoratori, contestazione effettuata senza alcun riferimento specifico alla qualifica realmente applicabile, secondo parte appellante, alle mansioni svolte dai suddetti lavoratori.

Si osserva a tale proposito che alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum iudicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 3033 del 08/02/2013, Cass. n. 26292 del 25/11/2013 e Cass.n. n. 11797 del 09/06/2016).

Ne consegue pertanto il rigetto dell'appello.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.177,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 10.1.2019

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Vincenzo Selmi

IL PRESIDENTE

d.ssa Vittoria Di Sario

